



CITTA' DI CHERASCO

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Via Vittorio Emanuele n.79 – 12062 CHERASCO

Tel. 0172 – 427010 Fax 0172 – 427016

e-mail:segreteria@comune.cherasco.cn.it

PEC: cherasco@postemailcertificata.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64 del 29/12/2025

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2025 - Art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 n. 100 - Approvazione

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTA
1. Dott. BOGETTI Claudio - Presidente	Sì
2. FERRONDI Umberto - Vice Sindaco	Sì
3. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
4. BOLLANO Alessandro - Consigliere	Sì
5. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Sì
6. DEGIORGIS Marziana - Consigliere	Sì
7. COSTAMAGNA Matteo - Consigliere	Sì
8. ALLASIA Stefania - Assessore	Sì
9. OLIVERO Livio Giovanni - Consigliere	Sì
10. DAVICO Carlo - Consigliere	Sì
11. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
12. CASAVECCHIA Enrico - Consigliere	Sì
13. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
Totali presenti	13
Totali assenti	0

Con l'intervento e l'opera della Signora BAUDINO Dott.ssa Laura - Segretario Comunale.

Il Signor Dott. BOGETTI Claudio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Presidente lascia la parola all'Assessore al Bilancio Elisa Bottero, la quale relaziona sul presente punto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Cherasco con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio

in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cherasco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della cognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7/08/2015 n. 124;

Visto il D.P.R. N. 100 del 18/06/2017;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, artt. 180 e 17, commi 1, 2 e 3;

Visto il D.L. n. 90/2014 art. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di

regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.13, voti contrari: ZERO, astenuti n. ZERO,

DELIBERA

- 1) Di approvare la cognizione al 31/12/2024 delle società in cui il Comune di Cherasco detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A);
- 2) Di prendere atto che la cognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3) Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Cherasco di cui all'Allegato A);
- 5) Di comunicare l'esito della cognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P..

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.13, voti contrari: ZERO, astenuti n. ZERO,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per garantire il rispetto del termine di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to Dott. BOGETTI Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to BAUDINO Dott.ssa Laura
